

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

Tribunale di Treviso

Seconda sezione

Sent.

Dep. 13/01/2015

Rf. 4716/11

evou.

Rep.

Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice **dott.ssa**

**Caterina Passarelli**

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

Nella causa civile promossa

da

G. [redacted] F. [redacted] rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. [redacted]

[redacted] con domicilio eletto presso il suo studio, per procura;

attore

contro

R. [redacted] srl, rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Nicola Vascellari con domicilio eletto presso il suo studio, per procura;

convenuto

### CONCLUSIONI

#### Per parte attrice:

dichiararsi la nullità del decreto ingiuntivo per insussistenza del credito con conseguente sua revoca e con condanna alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio.

#### Per parte convenuta:

Nel merito: respingere le domande attoree con la conferma del decreto ingiuntivo opposto;

in via prudenziale: condannare comunque l'opponente a pagare alla convenuta la somma portata del decreto ingiuntivo opposto o quella diversa, maggiore o minore, che parrà di giustizia, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo;

in ogni caso: spese rifuse.

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 28/11/11, G. [REDACTED] F. [REDACTED] conveniva in giudizio avanti l'intestato Tribunale R. [REDACTED] srl proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2163/11 emesso dal Tribunale di Treviso in data 16/9/11.

Si costituiva R. [REDACTED] srl chiedendo il rigetto della domanda.

Venivano precisate le conclusioni come in epigrafe riportate all'udienza del 9/10/11, e la causa veniva trattenuta in decisione alla scadenza dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Lo scarno atto di citazione introduce la causa di opposizione al decreto ingiuntivo n. 2163/11 emesso dal Tribunale di Treviso in data 16/9/11, delimitando l'oggetto della decisione sulla base dei motivi esposti. E tali motivi vanno ricavati dalle uniche affermazioni svolte dall'opponente, qui, di seguito, riportate per una migliore comprensione:

- che il Tribunale civile di Treviso in data 16/9/11, ha emesso decreto di ingiunzione con il quale ingiunto di pagare alla società R. [REDACTED] srl..... La somma di € 7.371,54.....;
- Che tale decreto è stato notificato in data 18/10/11.....;
- che tale decreto è stato emesso sul presupposto dell'esistenza di un credito, liquido ed esigibile nei confronti del Signor G. [REDACTED] F. [REDACTED] sul

*presupposto che lo stesso avrebbe conferito mandato la fiduciaria di costituire e detenere una quota pari al 70% del capitale sociale di € 10.000,00 della società E [redacted] srl....;*

- *che il debito riguarderebbe "fatture per il pagamento dell'attività svolta nel periodo dal 2006 al 2010";*
- *che in data 18/10/10 veniva dichiarata la chiusura del fallimento della ditta E [redacted] srl...., fallimento dichiarato con sentenza n.42 del 18/3/04.....*

Sulla base di queste premesse, l'opponente chiede che venga dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo per insussistenza del credito. Solo in comparsa conclusionale, l'opponente specifica che nulla ritiene di dovere alla R [redacted] srl in quanto nessuna attività da parte di quest'ultima poteva essere stata svolta durante il fallimento della E [redacted] srl. Altri motivi non sono addotti.

L'opposizione non può essere accolta.

Infatti, il decreto ingiuntivo è stato emesso sulla base di un mandato sottoscritto in data 31/8/99 dal G [redacted], con il quale quest'ultimo ha affidato alla R [redacted] srl *l'incarico di costituire e detenere una quota pari al 70% del capitale sociale di euro 10.000 della società E [redacted] srl ed assumerne per vostro nome ma per mio conto ed a mie esclusive spese l'amministrazione fiduciari.* (v.doc.1 monit.). Il documento disciplina l'importo della commissione ed il meccanismo di proporzionale riduzione del compenso in caso di variazione del valore dei titoli oggetto del contratto; il documento disciplina, altresì, la facoltà di revoca dell'incarico da esercitarsi mediante lettera raccomandata con un preavviso non inferiore a 10 giorni (v. clausola 9 doc.1 monit.).

L'opponente, a prescindere da quanto pattuito, fa discendere il venir meno degli effetti del contratto di mandato in questione per il solo fatto del fallimento di E [redacted] srl, intervenuto nel 2004. In realtà, il fallimento della società E [redacted] srl costituiva il presupposto per il legittimo esercizio della pattuita facoltà di revoca dell'incarico o della più generale azione di risoluzione del contratto: nessuna iniziativa in tal senso è, invece, è stata documentata nei termini istruttori concessi di talché il contratto ha continuato a produrre i suoi effetti.

Ne consegue il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo n. 2163/11 emesso dal Tribunale di Treviso in data 16/9/11.

Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo in base alle fasi effettivamente svolte secondo valori minimi in considerazione del modesto contenuto della controversia, seguono la regola della soccombenza.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo n. 2163/11 emesso dal Tribunale di Treviso in data 16/9/11;
2. condanna G [redacted] F [redacted] alla rifusione delle spese processuali a favore di R [redacted] srl liquidate in complessive €. 2.500,00 per compenso professionale, oltre 15,00% per spese generali, Iva e cpa.

Treviso, 2/1/15

Il Giudice

Caterina Passarelli

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Sig. S. QUARATO

*S. Quarato*

Depositate in Cancelleria

il 13/01/15 *Perusato* 4

DELL'UFFICIO

Fatto avviso telematico

Li. 13/01/15

*Perusato*